

cc 3305/08

2/COPIA

05 OTT 2010

REPUBBLICA ITALIANA

16014 pm

In nome del Popolo Italiano

2 mod + 28
beldoni

Il Tribunale di Napoli - III sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Grieco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 29928 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2008, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

TRA

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia n. 81 con l'avv. Monica Laiso dell'avvocatura regionale che la rappresenta e difende

OPPONENTE

E

Rizzoli Audiovisivi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Luca Giordano n. 142 presso l'avv. Carla Ricciardi che la rappresenta e difende con l'avv. Massimiliano Venceslai

OPPOSTA

Conclusioni per l'opponente: si riporta ai propri atti e chiede l'accoglimento dell'opposizione. Conclusioni per l'opposta: rigettare l'opposizione e in ogni caso condannare l'opponente al pagamento della somma richiesta oltre alle spese processuali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Regione Campania proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5167/2008, emesso il 23-5-2008 da questo Tribunale (giudice Francesco Pastore), notificato il 18-6-2008, con il quale le veniva intimato il pagamento

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

NAPOLI - 6 OTT. 2010

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

in favore della Rizzoli Audiovisivi s.p.a. della somma di € 288.000,00 oltre interessi ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 con decorrenza dalla notificazione del decreto ingiuntivo, a titolo di "prima tranche" del contributo stabilito con il protocollo d'intesa del 9-7-2007 per la produzione della serie televisiva "Capri 2", come da rendicontazione presentata il 14-12-2007 e successiva fatturazione. A sostegno dell'opposizione la Regione Campania eccepiva, nell'ipotesi che fosse stata ritenuta "efficace nei confronti del debitore ceduto Regione Campania...." la cessione del credito tra Rizzoli Audiovisivi s.p.a. e Unicredit Factoring s.p.a., la carenza di legittimazione attiva della società istante; gradatamente, lamentava la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la mancanza di idonea prova del credito e l'inadempimento dell'obbligo di rendicontazione delle spese da parte della Rizzoli Audiovisivi s.p.a., chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva in giudizio la società opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnati i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c., non essendovi richieste istruttorie la causa veniva rimessa per la precisazione delle conclusioni e, quindi, veniva riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla questione della cessione del credito da parte della Rizzoli Audiovisivi s.p.a. alla Unicredit Factoring s.p.a., va osservato che la stessa Regione Campania ha dichiarato di non aver accettato la cessione, circostanza di cui ha preso atto anche la Rizzoli Audiovisivi s.p.a., con riferimento alla lettera del 25-6-2008 inoltrata dalla Regione Campania, con la quale veniva

comunicata la volontà contraria alla cessione. Al riguardo va peraltro rilevato che l'eccezione è stata formulata dall'opponente nell'ipotesi che fosse stata ritenuta "efficace nei confronti del debitore ceduto Regione Campania...." la cessione del credito tra Rizzoli Audiovisivi s.p.a. e Unicredit Factoring s.p.a., senza che, tuttavia, abbia chiesto alcun accertamento sul punto nei confronti della Unicredit Factoring s.p.a., previa richiesta di chiamata in causa, e neppure nei confronti della stessa Rizzoli Audiovisivi s.p.a. Neppure alcunché è stato replicato dall'opponente a fronte della dichiarazione della Rizzoli Audiovisivi s.p.a. che, per effetto della mancata accettazione dell'ente regionale, la cessione del credito innanzi menzionata è divenuta inefficace, restando essa società opposta unica legittimata e titolare del diritto di credito. Per quanto concerne l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla Rizzoli Audiovisivi s.p.a. va osservato che gli elementi costitutivi della domanda sono stati provati dalla stessa con la documentazione prodotta, rappresentata in particolare dalla fattura commerciale del 13-11-2007, dai corrispondenti documenti di rendicontazione delle spese, dall'estratto autentico dei libri contabili oltre che dal protocollo d'intesa del 9-7-2007. A fronte delle contestazioni, peraltro sostanzialmente generiche sollevate dall'opponente, la società opposta ha inoltre prodotta agli atti del giudizio la comunicazione avente ad oggetto: risultanze iter istruttorio liquidazione prima e seconda tranches produzione Capri 2, a essa indirizzata in data 5-2-2009 dalla Regione Campania (a firma del Dirigente Avv. G. Carannante), non disconosciuta dalla difesa della Regione, nella quale, "con riferimento alle precedenti note sull'argomento in oggetto, si comunica che a conclusione dell'iter istruttorio sulla documentazione di spesa presentata ai fini della liquidazione del contributo di coproduzione per la realizzazione della serie

4

televisiva Capri 2, risultano eleggibili spese per € 2.899.455,26 su quanto presentato a rendicontazione della prima tranche....", sostanzialmente corrispondente (con lieve sopravanzo) al credito azionato in sede monitoria.

In conclusione l'opposizione al decreto ingiuntivo risulta infondata e va pertanto rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto, nella liquidazione delle spese, che non risulta documentata quella di formazione dei fascicoli e, nella liquidazione degli onorari, che non risulta depositata memoria di replica e della non rilevante complessità delle questioni trattate.

Non può essere accolta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto non supportata da alcuna prova e, invero, neppure da una specifica allegazione dei relativi presupposti, né sull'an né sul quantum.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 7.094,84 (di cui € 222,84 per spese, € 2.767,00 per diritti ed € 4.105,00 per onorari), oltre 12,5% su diritti ed onorari per rimborso spese generali.

Così deciso in Napoli il 20-5-2010

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA

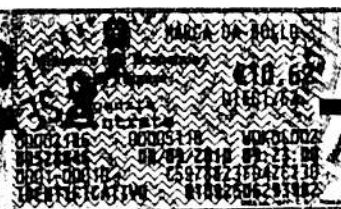
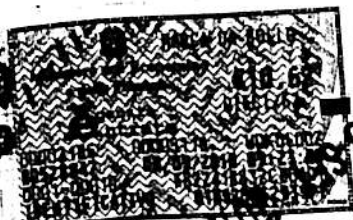
Ogg 31 MAG. 2010

L. CANCELLIERE

Il Giudice

Dott. Angelo Grieco

Angelo Grieco



Simoligieni u. Avv. Monica Laiso, nella qualità
di difensore della Regione Campania presso
l'Avvocatura Regionale, via Santa Lucia
n. 81 Napoli.

NA - CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
io Uff. Giud. ha notificato l'antecedente atto ad esso
destinatario mediante consegna di copia a mani
dell'imolegato/e addetto/a alla ricezione degli atti

NA

- 5^{ott} 2010

Bellini Franca

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberto De Luca